

LXVII.

TORNATA DEL 15 MARZO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario: — *Presentazione di un disegno di legge (pag. 2001) — Annunzio della morte del senatore Pisa, e parole di rimpianto pronunciate dal Presidente e dal ministro del tesoro (pag. 2001) — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 182) — Parlano nella discussione generale il ministro del tesoro (pag. 2002) ed il relatore, senatore Rattazzi (pag. 2003) — Senza osservazione si approvano i capitoli, i riassunti per titoli e categorie e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti i ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Essendo assenti, per giustificato motivo, cinque dei signori senatori segretari e dovendo, d'altra parte, secondo quanto stabilisce il regolamento, essere presenti ad ogni seduta del Senato, per lo meno, due segretari, così, in conformità degli articoli 3 e 7 del regolamento, invito il più giovane dei signori senatori presenti, l'onor. Bettoni, ad assumere le funzioni di segretario e lo prego di dar lettura del processo verbale della seduta di ieri.

BETTONI, *ff. di segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col collega delle poste e dei telegrafi, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze.

Annuncio della morte del senatore Pisa.

PRESIDENTE. Ho ricevuto stamane il triste annunzio della morte del nostro collega senatore Pisa.

Suo figlio Luigi mi ha telegrafato quanto segue:

« Milano, 15 marzo 1910.

« Ho il dolore di annunciarle la perdita del mio amatissimo padre dottor Ugo Pisa, avvenuta ieri alle ore sedici.

« Egli mi ha espresso il desiderio che sia omessa ogni commemorazione. Ossequi.

« LUIGI PISA ».

Rispettando la volontà dell'estinto, non posso però trattenere l'espressione di rammarico per

la perdita di un così operoso e valente collega, nè omettere di mandare il nostro compianto alla tomba dell'estinto e rendere onore alla sua memoria. (*Bene*).

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. In nome del Governo mi associo al rimpianto per la morte del senatore Pisa.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 182).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Non posso lasciar passare senza una breve risposta le raccomandazioni rivolte al Governo nella relazione presentata a nome della Commissione di finanze. Alcune raccomandazioni, se conservo perfetta memoria della recente lettura, concernono l'andamento generale della nostra finanza.

L'illustre relatore ha voluto consentire nelle considerazioni generali che io ebbi l'onore di fare alla Camera dei deputati, in occasione della discussione di questo bilancio e che si riassumevano nel raccomandare di fermarci nella progressione delle spese. Il consenso del Senato, certo, darà al Governo forza nel resistere agli impulsi verso la spesa, i quali sono; però, sempre, nonostante i discorsi e le esortazioni del ministro del tesoro, assai insistenti e vigorosi; e mentre è facile consentire nei consigli di moderazione, non è sempre facile obbedire ad essi coi fatti.

Nella parte, dirò, tecnica della relazione, la Commissione di finanze, per organo del suo re-

latore, ha fatto alcune altre raccomandazioni delle quali spero non dimenticarne alcuna. La prima concerne la resistenza alle esenzioni, o minorazioni, delle imposte e delle tasse. Consento nel concetto esplicito dal relatore, e credo io pure che comincino ad essere troppe le esenzioni e le agevolanze fiscali sancite in una numerosa serie di leggi: basta guardare le pubblicazioni ufficiali che si riferiscono a questa materia e che formano un fascicolo abbastanza imponente. Io resisto per quanto posso alle richieste di esenzioni che mi sono rivolte; però bisogna tener conto che in parte esse traggono ragione dalle aliquote eccessivamente alte delle nostre imposte, e si capisce come si cerchi di attenuarle, quanto si può, nei riguardi di certi fatti economici, i quali richiedono il favore del legislatore; così, per citare qualche esempio, accennerò alle case popolari, alle varie forme di credito popolare o di credito agrario e altri simili, in cui il Senato stesso si è mostrato favorevole a riduzioni d'imposte. Certo sarebbe stato e sarebbe ancora più savio consiglio diminuire, quando si possa, l'aliquota generale delle imposte e farla finita colle esenzioni, che in fondo poi rappresentano dei privilegi. Ad ogni modo io considero come dover mio di tenere nel maggior conto la raccomandazione che mi viene dall'autorevolissima Commissione di finanze.

Un'altra raccomandazione si riferisce alla prosecuzione dei lavori del catasto, prosecuzione che è resa obbligatoria per legge e che deve quindi assolutamente essere continuata. E qui mi permetto di dissentire dalla previsione dell'onorevole relatore, in quanto egli considera la continuazione e l'acceleramento del catasto come un mezzo per rinforzare i proventi dell'imposta sui terreni, i quali, come egli osserva, costituiscono il solo cospite di entrata, dove si avverte una diminuzione costante da alcuni anni a questa parte: io invece credo che la prosecuzione del catasto produrrà un effetto contrario, vale a dire esso diminuirà ancora il provento dell'imposta dei terreni.

Questa diminuzione si è già verificata nelle provincie, nelle quali il catasto è già ultimato, e ciò avverrà fatalmente; qualunque sia la resistenza che il fisco possa opporre; anche nelle altre provincie, poichè la pressione della pub-

blica opinione a favore delle operazioni di catasto è in ragione diretta della speranza che ne derivi una diminuzione dell'imposta fondiaria.

Vi sono dei terreni, è vero, e il relatore lo nota, non ancora catastati o non sufficientemente gravati; ma la massa di terreni, che sfuggivano all'imposta fondiaria, rappresenta una delle illusioni del tempo in cui fu deliberato il nuovo catasto: illusione che sparirà, poichè la massa di terreni non catastati non è poi tanto grande quanto si credeva, e ad ogni modo non sarà tale da poter compensare la diminuzione che deriverà dalle operazioni del catasto sopra altri terreni.

Ma, a parte questa che è materia di previsione e può quindi sempre essere fallace, tanto la mia, come quella degli altri, resta il fatto che bisogna eseguire la legge, e la legge sarà eseguita; non però (dico il sentimento mio, poichè il ministro delle finanze non è presente), non però accrescendo il personale catastale, bensì cercando di ottenere il massimo effetto utile dal personale che abbiamo. E se mi verranno proposte di aumento resisterò, sia per quelle ragioni generali di economia, che tutti consideriamo oramai come imponenti in questo momento, sia anche perchè, il catasto essendo un'opera destinata ad esaurirsi, col gravarsi di numeroso personale, in parte avventizio, ma che avventizio non è in realtà, mancherà, dopo parecchi anni che questo personale ha servito lo Stato, la possibilità pratica di rimandarlo ad altre occupazioni.

Certo una migliore utilizzazione del personale attuale si impone, ed è una raccomandazione questa che accetto di buon grado, e che trasmetterò al mio collega delle finanze.

Ancora un'altra osservazione è fatta nella relazione della Commissione di finanze, quella circa la riforma delle tasse sugli affari, per le quali s'invocano efficaci ritocchi alle leggi di registro e bollo.

Consento pienamente nella necessità di questa riforma; anzi agli studi preparatori di essa, io, comunque saltuariamente, in certa misura ho partecipato, poichè avevo l'onore di far parte della Commissione che i miei predecessori avevano all'uopo istituita.

I lavori di questa Commissione costituiscono veramente un documento notevolissimo di

grande importanza tecnica e finanziaria, e indubbiamente la riforma si deve, a mio credere, intraprendere e compiere. Infatti, come l'illustre relatore notava egregiamente, la nostra legislazione in questa materia è ormai antiquata; il movimento delle contrattazioni e degli affari si va trasformando e prendendo forme sempre più diverse; e mentre in alcuni casi la tassazione è eccessiva, e colpisce in tal modo le contrattazioni e gli affari da inceppare il movimento economico, d'altra parte molta materia tassabile sfugge, il che non deve essere permesso, sia nell'interesse del fisco, sia per la eguaglianza di tutti innanzi al debito della imposta.

Questa riforma è già nella mente del Governo, e se forse è difficile, almeno, a parer mio, che tutti i voti di quella Commissione possano esser tradotti in una sola grossa legge, per le naturali difficoltà alla sua approvazione e perchè (secondo l'impressione complessiva che ne ho) ne deriverebbe, momentaneamente almeno, una diminuzione di proventi a cui l'erario in questo momento non è preparato e che non potrebbe sopportare, tuttavia, siccome la materia è divisibile, credo si possa a grado a grado, estrarre dai lavori della Commissione quello che vi è di più sicuramente approvabile, e portarlo a poco a poco innanzi al Parlamento.

Anche questa raccomandazione accetto ben volentieri, e me ne farò interprete presso il mio collega delle finanze, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Credo con queste brevi parole di non aver lasciata in oblio nessuna delle raccomandazioni fatte a nome della Commissione di finanze, ma, se all'illustre relatore, o a qualche altro dei senatori paresse opportuno di avere ulteriori schiarimenti, sia sull'andamento generale della nostra azienda finanziaria, sia su ciascun capitolo dell'entrata, sono a piena disposizione del Senato.

RATTAZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI, *relatore*. Alle brevi e cortesi risposte dell'onor. ministro del tesoro mi credo in dovere di fare alcune osservazioni.

La prima raccomandazione che la Commissione di finanze aveva rivolta al Governo era quella di non consentire, salvo casi eccezionali,

a deroghe alle leggi fiscali. L'onor. ministro si è fermato ad una sola delle imposte, a quella cioè sui fabbricati...

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Per fare un esempio...

RATTAZZI, *relatore*. ...evocando una parte sentimentale, quella delle case popolari. Ma le deroghe che si fanno oggi sono molto maggiori; e non toccano argomenti, direi così, platonici.

Veggio in un progetto di legge, di cui si comincia oggi la discussione innanzi all'altro ramo del Parlamento e che ha per titolo: «Provvedimenti per le industrie marittime nei rapporti colla economia nazionale», stabilito che la tassa di ricchezza mobile non possa superare il limite del 5 per cento per l'industria dei cantieri navali. Ora è evidente che, ammessa come principio la deroga, verranno in seguito anche altre industrie a chiedere uguale concessione, perchè l'industria dei cantieri navali non è certo in condizioni peggiori; anzi, oggi, è in condizioni migliori delle altre.

Nel disegno di legge, da me ricordato, vi sono deroghe alle leggi della tassa di bollo; infatti tutti gli atti relativi alla costruzione sono esenti dalla tassa di bollo e da qualsiasi altro diritto erariale e comunale; così gli atti di nazionalità, di ruolo di equipaggio, ecc. Vi sono insomma quattro articoli in quel disegno di legge in cui si contengono deroghe alle leggi fiscali che non avrebbero proprio, secondo me, nessuna giustificazione. E perciò nella mia relazione io aveva richiamata l'attenzione del Governo su questa tendenza a fare concessioni, che soventi si traducono in atti di ingiustizia di fronte alla massa dei contribuenti, ritenendola pericolosa per l'Amministrazione. E l'onor. ministro del tesoro m'insegna come ciò possa creare imbarazzi agli agenti fiscali. Ad ogni modo, io confido nella nota e giusta severità dell'onor. ministro del tesoro, perchè, se possibile, le deroghe già proposte siano modificate, e, se ciò non è possibile, non se ne facciano altre in avvenire.

E vengo alla seconda parte: al catasto. L'onor. ministro ha voluto ricordarmi che non c'è da sperare un beneficio per l'Erario dal compimento del lavoro del catasto.

Ora, io prego l'onor. ministro di avvertire

che la Commissione di finanze, nelle osservazioni fatte riguardo al catasto, non manifestò il pensiero che dal suo ordinamento si potesse trarre aumenti di proventi per l'Erario; la Commissione sa che la legge, con cui fu ordinato il lavoro del catasto, fu legge di giustizia, legge di perequazione; ed è appunto la perequazione che s'intende conseguire col compimento di questo lavoro. Le diminuzioni, che si sono verificate ora nell'imposta fondiaria, avvengono precisamente in quelle provincie che avevano avuto maggiore interesse di conseguire una riduzione di tasse, accelerando il lavoro del catasto. Le altre che, o per inesperienza, o per noncuranza, non hanno ottenuto questo acceleramento, si trovano in gran parte nella condizione disgraziata di dover pagare assai più di quello che dovrebbero; quindi l'ingiustizia. E ciò si verifica appunto nella mia provincia, ove alcuni comuni, nei quali si è compiuto il catasto, è già accertato che dovrebbero ottenere una diminuzione, ma non possono ottenerla, ed altri, in cui si dovrebbe fare un aumento, l'aumento non l'hanno, perchè il lavoro non procede. L'onor. ministro mi diceva: non posso aumentare il personale. Io non gli chiederò mai di aumentare il personale: so per esperienza che, quando ciò avviene, le divisioni si trasformano in direzioni generali, e le direzioni generali in ministeri. Io chieggo solo che si raddoppi il fondo stanziato in bilancio per il compimento dei lavori catastali, perchè credo che questa maggiore spesa non sarà di danno all'Erario, ma di vantaggio, perchè affretterà il lavoro.

Il personale non occorre aumentarlo; basterà che il Governo si decida, anziché ad adoperare sempre impiegati suoi, ad affidare questi lavori anche ad ingegneri liberi professionisti, che li assumeranno volentieri; li assumeranno *à forfait* e li compiranno più rapidamente. Certo il Governo potrà e dovrà esercitare su di essi la sua sorveglianza, perchè il lavoro sia eseguito a regola d'arte e secondo gl'interessi dell'Erario. Così non occorrerà assumere nuovo personale; anzi io consiglierai il Governo di resistere alle pretese di questo personale, richiamandolo all'adempimento dei propri doveri.

Dunque non chieggo che si aumenti il numero degli impiegati addetti a questo ufficio. Chieggo solo che si aumentino i fondi e sopra

tutto che l'onor. ministro raccomandandi alla Direzione generale del catasto di porre in opera attività maggiore di quella che ha usata fino ad oggi.

E vengo all'ultima parte, alla tassa sugli affari. Per la tassa sugli affari noi non possiamo non essere grandemente soddisfatti, giacchè questo cespite di entrata è in continuo aumento. Il progresso però che si è finora ottenuto potrebbe essere molto maggiore e molto più rapido, se si addivenisse alle modificazioni della legge che più volte si sono invocate.

Le tasse di registro in Francia rendono il quadruplo di quello che rendono in Italia. L'onorevole ministro mi dirà: la Francia è molto più ricca. È vero, ma non in tale proporzione. E mi permetto di richiamare alcune cifre.

Le tasse di trasferimento a titolo oneroso di immobili in Francia producono 90 milioni, in Italia appena 20, comprendendo anche le tasse per le negoziazioni delle azioni di Società commerciali; le tasse di successione in Francia rendono 260 milioni, in Italia appena 40 milioni; i trasferimenti a titolo gratuito producono in Francia 23 milioni, in Italia 3 milioni appena; i trasferimenti mobiliari a titolo oneroso in Francia producono 100 milioni, in Italia 50.

Ora, se facciamo la proporzione, considerando che il bilancio della Francia è superiore al nostro di poco più del doppio, troviamo che il gettito delle imposte delle tasse sugli affari è in Francia il quadruplo in confronto a quello che è in Italia.

Quali le cause di ciò?

Non il difetto dell'amministrazione, perchè questo ramo dell'amministrazione finanziaria è veramente ottimo, non solo nel personale superiore, ma, in conseguenza dell'ultima legge del 1908, anche nel personale provinciale. Non le condizioni del paese, perchè le condizioni del paese sono sempre migliori.

Ed allora da che proviene questo fatto? Dai difetti della legge.

E l'onorevole ministro, il quale non solo per aver fatto parte della Commissione Reale, ma anche perchè è maestro in tutte le scienze economiche e giuridiche, mi insegna che nella legge vi sono lacune e deficienze ed anche eccessività. Ora è la legge che bisogna assolutamente correggere.

Potrei citare qualche esempio evidentissimo.

Vi sono tutte le concessioni governative per lavori pubblici, che oggidi sono divenute frequentissime, concessioni per costruzione di ferrovie, di trams ecc. Ora queste concessioni nella legge non sono contemplate. Quindi gli agenti non sanno mai quale tassa applicare; e ne proviene che si deve ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale crea, naturalmente, una giurisprudenza oscillante, che determina incertezze di giudizi e di applicazioni della tassa anche nella stessa Amministrazione.

D'altra parte, abbiamo in questa legge, come ho detto, eccessività.

Infatti, mentre le merci che si vendono fra commercianti non devono pagare che il 0.60 per cento, quando si tratta di conferirle in Società, devono pagare il 2.40 per cento. La sproporzione è evidente.

Abbiamo anche eccessi nelle penalità, sia per i ritardi di registrazione, sia per le contravvenzioni al bollo. Conseguenza di questi eccessi sono le continue domande di grazia sovrana, domande che vengono accolte, esautorandosi così l'Amministrazione e togliendosi pure prestigio alla legge.

Tutto questo è risaputo. E la Commissione di finanze ha più volte invocato dal Governo provvedimenti legislativi per porre riparo a questi inconvenienti, che si traducono in danni per l'Erario.

Anche nell'anno scorso, in occasione della discussione di questo bilancio, si è insistito presso il Governo perchè prendesse una decisione in merito, ed abbiamo avuto una risposta presso a poco eguale a quella che ci ha dato oggi l'on. ministro del tesoro.

Ora, tutto ciò è ingiusto; tanto più che la Commissione Reale, di cui ha fatto autorevole parte l'on. ministro del tesoro, ha compiuto un lavoro di cui le conclusioni sono in gran parte concordate con l'Amministrazione finanziaria; in guisa che l'applicazione di molte di quelle proposte sarebbero di facile e pronta attuazione.

È un dovere del Governo ormai di tradurre in pochi articoli di legge ciò che non ha più bisogno di studi, giacchè gli studi in proposito sono stati fatti e ad esuberanza.

Il precedente Gabinetto si era messo sulla via di queste riforme. Aveva, anzi, presentato due progetti di legge; uno dei quali riguardava

le Borse di commercio, progetto di legge che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento. In questo progetto di legge vi è una parte che potrebbe dare un gran prodotto all'Erario, quella cioè che colpisce i contratti di Borsa. Se vi sono delle difficoltà per la questione degli agenti di cambio, questa si potrebbe stralciare, attuandó subito il resto.

In Francia la tassa sui contratti di Borsa dà un prodotto di 13 milioni, mentre in Italia dà appena 150 mila lire. Io domando se sia possibile immaginare che sopra contrattazioni che si fanno ogni giorno a migliaia lo Stato debba percepire così misera somma.

Mi permetto perciò di raccomandare all'onorevole ministro di togliere dallo stato di nonolenza, nel quale si trova, quel progetto e promuovere dal Parlamento una deliberazione, almeno per la parte fiscale.

Era stato presentato dal precedente Gabinetto anche un altro disegno di legge, che riguardava la tassa di successione. Io comprendo che l'attuale Gabinetto non possa accettare tutti i principî informativi di quelle proposte, ma, la parte che si riferisce alla imponibilità di tanta ricchezza che sfugge (per cui appunto noi ci troviamo, come dicevo poc'anzi, in tali condizioni che, mentre la Francia produce 260 milioni, noi ne otteniamo soltanto 40, mi pare che dovrebbe essere stralciata da questo disegno di legge e presentata al Parlamento.

E perciò, nel ringraziare l'onorevole ministro delle risposte che mi ha dato, mi permetto di fargli una raccomandazione, con la maggiore insistenza, che non mi dia una vaga promessa di rimandare ad un giorno, molto futuro, la presentazione di questo disegno di legge. Non vi è più bisogno di studi, non vi è altro bisogno, come l'onorevole ministro sa meglio di me, che questo: concretare in pochi articoli di legge disposizioni di una evidenza e di una sicurezza tale che non possono far sorgere alcun dubbio.

Quando verremo, e spero sarà tra pochi giorni, alla discussione dello stato di previsione della entrata per il 1910-1911, spero che questa preghiera che io faccio, anche a nome della Commissione di finanze, sarà esaudita e che un progetto di legge, quale io l'ho accennato, sarà presentato al Parlamento. (*Approvazioni vivissime*).

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *ministro del tesoro*. Ringrazio anzitutto l'onor. relatore delle cortesi parole che egli ha avuto a mio riguardo.

Circa l'ultima parte del suo discorso posso dargli qualche assicurazione anche più precisa. Sta in fatto che il ministro delle finanze ha trasmesso già agli altri ministri e a me un disegno di legge per modificazioni alle tasse sugli affari, disegno di legge il quale, per il molto lavoro di preparazione legislativa che, come il Senato sa, abbiamo dovuto fare nel brevè periodo da che siamo al Governo, non ha potuto ancora essere esaminato a fondo.

Ecco la ragione per cui il disegno di legge non è stato ancora presentato. Ma il fatto che sia già a questo punto lascia presumere, che molto probabilmente, pur senza prendere impegni assoluti, sarà presentato prima che il Parlamento abbia ad occuparsi della entrata per lo stato di previsione del 1910-911.

Sui dettagli di questo disegno di legge non mi pare opportuno in questo momento di entrare. Debbo però subito dichiarare all'onorevole relatore che sull'appunto da lui mosso circa la parte sia eccessiva, sia deficiente, o antiquata delle nostre leggi, siamo perfettamente d'accordo.

Molto si deve certo riformare, ma quanto alle disposizioni tendenti ad inasprire la tassa di successione, come misura di aliquota, oppure a evifare che a questa tassa si sottraggano alcuni cespiti, debbo fare molte riserve.

Quanto all'incremento delle aliquote, per quanto sappia che in Italia sono inferiori a quelle esistenti in Francia e specialmente a quelle ivi recentissimamente votate, ed inferiori anche a quelle proposte in Inghilterra, pur tuttavia dichiaro che la mia opinione è recisamente avversa a qualunque incremento della tassa di successione.

Non sempre il paragone aritmetico tra paese e paese ha una efficacia probante completa; poichè bisogna guardare alle condizioni sociali ed anche a certe considerazioni sentimentali, come la compagine della famiglia, la quale in Italia è ancora (ed io credo sia una fortuna) così salda che il pagamento della tassa di successione riesce particolarmente increscioso. In-

fatti la proprietà individuale dagli italiani è considerata in gran parte come proprietà della famiglia: la trasmissione giuridicamente avviene, ma non si ritiene che sia una vera e propria trasmissione; onde male si apprezza l'atto dello Stato nel colpire queste, che nel sentimento familiare, vere trasmissioni non si crede che siano.

Vi sono anche casi di trasmissioni al di fuori delle famiglie, ma questi sono rarissimi, e ad aggravare maggiormente la mano su di esse non avrei ripugnanza; ma se ne avrebbe poco frutto.

Viene poi la parte su cui il senatore Rattazzi ha insistito maggiormente; la parte degli avvedimenti fiscali per colpire la ricchezza che si sottrae alla successione. È senza dubbio giusto che tutti siano colpiti, ma occorre anche in questo una certa misura, per impedire che il contribuente italiano si ribelli, mi si passi la parola.

Onorevole senatore, posso garantirle che una delle ragioni per le quali quel disegno di legge, che fu presentato dal Ministero che ci ha preceduti e che ella ha ricordato, incontrò poco favore nell'altro ramo del Parlamento, è appunto perchè parvero eccessivi non tanto gli incrementi delle aliquote che erano proposte per le successioni, quanto le disposizioni che sembrava potessero risolversi in persecuzioni o inquisizioni fiscali, tratte dalla legislazione francese, per essere applicate anche in Italia.

Noi siamo saturi di fiscalità, di strumenti

fiscali, e ci vuole mano molto blanda nell'accrescerle, sia nella sostanza che nella forma. Del resto, in massima, non posso non consentire che le frodi ai diritti del fisco debbano essere, per quanto è possibile, evitate; ma, lo ripeto, con molta prudenza, con molta cautela.

In quanto, finalmente, al disegno di legge sulle Borse, esso è dinanzi all'altro ramo del Parlamento e a me non consta che i miei colleghi, più direttamente di me impegnati alla sua approvazione, abbiano alcuna intenzione di ritrarlo; anzi mi farò eco delle giuste premure espresse dall'on. relatore perchè esso venga portato, quanto più presto possibile, alla discussione, sia pure omettendone o stralciandone qualche parte che sarebbe di più difficile passaggio.

Credo che i contratti di Borsa in Italia debbano dare un provento all'Erario maggiore di quello che essi attualmente danno; non spero, però, che possa anche lontanamente avvicinarsi ai proventi che si hanno in Francia, citati dall'on. relatore.

Con queste dichiarazioni mi pare di aver risposto alle cortesi osservazioni dell'on. senatore Rattazzi, relatore della Commissione di finanze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione dei capitoli.

Ne do lettura:

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1,	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	2,328,000	>
2	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,750,000	>
3	Proventi dei beni del demanio pubblico	2,900,000	>
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio . . .	905,000	>
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	710,000	>
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	74,000	>
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,650,000	>
8	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'Amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31 .		<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,072,000	>
10	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato . . .	250,000	>
11	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	464,938.66	
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi. .	194,000	>
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . .	50,000,000	>
14	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata. (Articolo 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e convenzioni speciali) . . .	1,000,000	>
	<i>Da riportarsi . . .</i>	67,297,938.66	

	<i>Riporto</i> . . .	67,297,938.66
15	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata	21,000 »
		67,318,938.66
Contributi.		
<i>Imposte dirette.</i>		
6	Imposta sui fondi rustici	83,116,000 »
17	Imposta sui fabbricati	97,000,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	271,875,700 »
		451,991,700 »
<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>		
19	Tasse di successione	42,000,000 »
20	Tasse di manomorta	5,500,000 »
21	Tasse di registro	80,000,000 »
22	Tasse di bollo	70,000,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	25,000,000 »
24	Tasse ipotecarie	9,000,000 »
25	Tasse sulle concessioni governative	13,500,000 »
		245,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i>		
26	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	34,200,000 »

<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>	
27	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero 1,000,000 »
<i>Tasse di consumo.</i>	
28	Tasse di fabbricazione 143,000,000 »
29	Dogane e diritti marittimi 318,000,000 »
30	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma 49,144,880 »
31	Dazio di consumo della città di Roma 2,520,379 »
512,665,259 »	
<i>Privative.</i>	
32	Tabacchi 276,000,000 »
33	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali di tabacchi lavorati esteri e nazionali, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime 50,000 »
34	Sali 81,000,000 »
35	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori 2,500,000 »
36	Lotto e tassa sulle tombole 84,000,000 »
443,550,000 »	
Proventi di servizi pubblici.	
37	Poste 98,000,000 »
38	Corrispondenza telegrafica 20,400,000 »
39	Prodotti delle reti telefoniche urbane 7,877,900 »
40	Prodotto delle linee telefoniche interurbane 2,229,300 »
41	Proventi eventuali e diversi dell'Amministrazione telefonica 312,000 »
128,819,200 »	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	128,819,200 »
42	Tasse di pubblico insegnamento	12,500,000 »
43	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	6,350,000 »
44	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,200,000 »
45	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè della legge 15 luglio 1877, n. 3961, destinato ad aumentare il fondo per retribuzione agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive. (Art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 407)	<i>per memoria</i>
46	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	<i>per memoria</i>
47	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	910,000 »
48	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della istruzione pubblica	90,000 »
49	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'istruzione pubblica. (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
50	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative, da destinarsi a spese e ad incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio. (Legge 24 dicembre 1908, n. 754)	<i>per memoria</i>
51	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari. (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	866,500 »
52	Proventi della vendita degli atti del Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla raccolta ufficiale degli atti stessi (articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto 11 giugno 1908, n. 525)	42,000 »
53	Proventi delle carceri	5,900,000 »
54	Diritti dovuti per il servizio araldico. (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	22,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	156,699,700 »

	<i>Riporlo</i>	156,699,700 »
55	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare:	<i>per memoria</i>
56	Proventi eventuali delle zecche	116,000 »
57	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	166,200 »
		156,981,900 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese:	
58	Rimborso dai vari Ministeri, della spesa per pensioni ordinarie inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro	82,793,900 »
59	Rimborso dai vari Ministeri della somma inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per indennità da corrispondersi per una sola volta in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e per altri assegni congeneri legalmente dovuti	869,000 »
60	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,721,275 »
61	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino. (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 19 agosto 1900, n. 332)	2,570,948
62	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti. (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10. (Interessi 3.75 per cento)	3,020,476.23
63	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261	12,477,466.98
64	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie.	4,164,467 »
65	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino	1,459,046.80
	<i>Da riportarsi</i>	111,076,580.01

	<i>Riporlo</i> . . .	111,076,580.01
66.	Rimborso: dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti, a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10); 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3) . . .	17,553,753.93
67.	Rimborso: dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi 3.50 per cento netto, sui certificati di credito emessi per le somme fornite dal Tesoro a termini dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111, da servire all'acquisto ed alla costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione . . .	<i>per memoria</i>
68.	Rimborso: dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitoli annessi alle convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonchè del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893 . . .	<i>per memoria</i>
69.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	374,700 »
70.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	287,900 »
71.	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	577,125 »
72.	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti. (Legge 25 febbraio 1892, n. 71)	2,073,006.86
73.	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 256)	1,626,123.47
74.	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli Istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 256)	1,705,496.61
75.	Concorsi universitari e per Istituti superiori. (Legge 13 nov. 1859, n. 3725)	860,730 »
76.	Concorsi per le scuole normali. (Legge 12 luglio 1896, n. 293) . . .	240,628.50
77.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	137,390 »
78.	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	258,100 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	136,771,534.38

	<i>Riparto</i> . . .	136,771,534.38
79	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	981,069 »
80	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (Legge 3 luglio 1875; n. 2600, decennio 1896-1905)	1,545,530 »
81	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	647,320 »
82	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	4,254,610 »
83	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,912,130 »
84	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	104,000 »
85	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	2,305,640 »
		149,521,833.38
	Entrate diverse:	
86	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volturè catastali, ecc.	790,000 »
87	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	6,000,000 »
88	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	3,000,000 »
89	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari	200,000 »
90	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	5,000 »
91	Somme inscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280; da devolversi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai	<i>per memoria</i>
92	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,786,750 »
93	Proventi e ricuperi di portafoglio	2,351,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	16,132,750 »

	<i>Riporto</i> . . .	16,132,750 »
94	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638	3,000,000 »
95	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	<i>per memoria</i>
96	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486.	1,300,000 »
97	Partecipazione dello Stato agli utili dei tre Istituti di emissione, ai termini degli articoli 67, 70 e 73 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373	3,500,000 »
98	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	<i>per memoria</i>
99	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra	<i>per memoria</i>
100	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalgia ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
101	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima. . . .	300,000 »
102	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizootie, agli effetti dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	<i>per memoria</i>
103	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905 n. 638)	<i>per memoria</i>
104	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 29)	<i>per memoria</i>
105	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del Codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,232,750 »

	<i>Ripporto</i> . . .	24,232,750 »
	versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	35,000 »
106	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse	7,000 »
107	Entrate diverse dei Ministeri	1,189,000 »
108	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.	200,000 »
109	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	300,000 »
110	Prodotto della vendita di materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506). . .	<i>per memoria</i>
111	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.	430,000 »
112	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	50,000 »
113	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I ^a - Spese effettive .	1,675,000 »
		<hr/> 28,118,750 » <hr/>
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rimborsi e concorsi nelle spese.		
114	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . .	1,002,570 »
115	Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245	1,000,000 »
116	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	31,330 »
117	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	190,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 2,224,100 » <hr/>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	2,224,100 »
118	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56.	271,100 »
119	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	576,400 »
120	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)	114,000 »
121	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198)	15,000 »
122	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 542	607,000 »
123	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) Rata di saldo	1,670 »
124	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
125	Rimborsi diversi di spese straordinarie.	1,207,020 »
126	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333.	133,108.24
127	Concorso degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (art. 13, lettera c della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
128	Concorso di terzi per lavori da eseguirsi per loro conto dall'Amministrazione telefonica.	<i>per memoria</i>
129	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di reti telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
130	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
131	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	30,000 »
132	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,179,398.24

	<i>Riporto</i>	5,179,398.24
	creditori legali; riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281	2,000 »
133	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	<i>per memoria</i>
134	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337).	<i>per memoria</i>
135	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445 sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memori</i>
136	Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese da sostenersi dal Ministero delle poste e dei telegrafi per il riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali (art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 719)	646,000 »
		5,827,398.24
	Entrate diverse.	
137	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	2,500 »
138	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo per miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458)	<i>per memoria</i>
139	Ritenute fatte dai ricevitori degli uffici del registro sulle mercedi dei loro commessi a termini dell'art. 40 del regolamento 1° agosto 1907, n. 575, e devolute al Fondo per il miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali istituito coll'art. 49 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458	<i>per memoria</i>
140	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno; in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524.	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	202,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	202,500 »
141	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (art. 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	43,610 »
142	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento, approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	<i>per memoria</i>
143	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	<i>per memoria</i>
144	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Regia Biblioteca palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
145	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
146	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca <i>Mediceo-Laurenziana</i> di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490)	<i>per memoria</i>
147	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	3,000,000 »
148	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico)	<i>per memoria</i>
149	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal ricevitore provinciale e dall'esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, articolo 3)	125,000 »
150	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle pro-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,371,110 »

		<i>Riporto</i> . . .	3,371,110 »
		vincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.	260,000 »
151		Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	1,750,000 »
152		Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
153		Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195	<i>per memoria</i>
154		Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
155		Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6°, della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
156		Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria nella categoria I ^a - Spese effettive	<i>per memoria</i>
			<hr/> 5,381,110 » <hr/>
		CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
157		Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
158		Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti nella categoria II ^a - Costruzione di strade ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	»

	<i>Riporto</i> . . .	»
159	Somma da provvedersi mediante emissione di certificati ferroviari nominativi di credito 3.50 per cento netto, per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444	36,300,000 »
		<hr/> 36,300,000 » <hr/>
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni.		
160	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico . . .	800,000 »
161	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	500,000 »
162	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	720,000 »
163	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi	185,000 »
164	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	160,000 »
165	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	<i>per memoria</i>
166	Prodotto della vendita dei beni immobili appartenenti all'Amministrazione dei telefoni dello Stato (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
167	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Leggi 13 giugno 1901, n. 258, e 13 dicembre 1903, n. 473)	<i>per memoria</i>
168	Ricavo dall'alienazione di navi destinato all'acquisto del carbone (legge 21 marzo 1907, n. 118)	<i>per memoria</i>
169	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 2,365,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i> . . .	2,365,000 »
170	Capitale ricavabile dalla estirzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . .	13,840 »
171	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato approvato col Decreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . . .	140,000 »
		2,518,840 »
	Accensione di debiti.	
17	Somma da ricavarsi, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Siculo in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e leggi 15 luglio 1906, nn. 324-325)	<i>per memoria</i>
173	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324)	130,000,000 »
174	Somma da ricavarsi per completare il fondo di dotazione di magazzino dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
175	Somma da ricavarsi per provvedere all'Amministrazione delle ferrovie di Stato i fondi necessari per l'acquisto e la costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	13,000,000 »
176	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
177	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140)	<i>per memoria</i>
178	Anticipazioni fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni, a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico della legge sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905,	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	143,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	143,000,000 »
	n. 647 (art. 57 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	<i>per memoria</i>
179	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscano opere di bonificamento (articolo 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	2,000,000 »
180	Somma da mutuarisi dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1° dicembre 1906, approvato con la legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	<i>per memoria</i>
181	Anticipazione al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Legge 14 luglio 1907, n. 537)	<i>per memoria</i>
182	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con Regio decreto 3 maggio 1903, modificato con le leggi 1° luglio 1906, n. 302 e 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
		145,000,000 »
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.	
183	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	254,729.60
184	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	1,588,370 »
185	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata.	81,000 »
186	Ricupero dai comuni debitori delle quote di speditività per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,924,099.60

	<i>Riporto</i> . . .	1,924,099.60
	Ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
187	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di speditività corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
188	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netti emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261.	4,491,259.02
189	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie .	1,439,270.12
190	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino	486,626.80
191	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (art. 9 e 10); 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3)	3,914,952.29
192	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10)	992,680.74
193	Riscossione di anticipazioni varie	99,080 »
		<hr/> 13,347,968.57 <hr/>
	Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	
194	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1º marzo 1886; n. 3682).	500,000 »
195	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
		<hr/> 500,000 » <hr/>

Partite che si compensano nella spesa.

196	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
197	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito	<i>per memoria</i>
198	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali	170,000 »
199	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	60,000 »
200	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	680,000 »
201	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
202	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	194,000 »
203	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	110,000 »
204	Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia da destinarsi per le spese e per gli scopi dell'azienda stessa giusta gli articoli 4 e 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746	<i>per memoria</i>
205	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446).	9,320 »
206	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	9,605,999.50
207	Anticipazione dalla Cassa centrale di Risparmio e Depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
208	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa Depositi e Prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	14,329,319.50

	<i>Riparto</i> . . .	14,329,319.50
209	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	1,000,000 »
210	Interessi del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per colmare il disavanzo degli Istituti di previdenza ferroviari, a carico dello Stato (articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101) e destinati, dal 1° gennaio 1909 al servizio delle pensioni e dei sussidi agli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, (art. 3, lettera h, della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,700,000 »
		19,029,319.50
	Prelevamenti sull'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio 1905-906.	
211	Somma da prelevarsi dal fondo di cassa esistente presso la tesoreria, destinata a far fronte alle spese di miglioramento e di ampliamento dei servizi postali e telegrafici (Legge 24 marzo 1907, n. 111)	2,500,000 »
212	Somma da prelevarsi dal fondo di cassa esistente presso la tesoreria, destinata a far fronte alle spese di miglioramento e di ampliamento dei servizi telefonici (Legge 24 marzo 1907, n. 111, art. 5).	1,206,000 »
		3,706,000 »
	Ricuperi diversi.	
213	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	1,890,000 »
214	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	67,083.64
215	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IIIª - Movimento di capitali	<i>per memoria</i>
		1,957,083.64

CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.

216	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	16,752,330.86
217	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospenso	5,053 »
218	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	16,505 »
219	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	40,000 »
220	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	119 »
221	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	10,000 »
222	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	10,000,000 »
223	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	4,780,420 »
224	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	16,479,621 »
225	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa Nazionale di previdenza	425,000 »
226	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidati negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	4,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	48,513,048.86

		<i>Riporto</i>	48,513,048.86
227	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)		6,105,000 »
228	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV ^a - Partite di giro		<i>per memoria</i>
			<hr/> 54,618,048.86 <hr/>
RIASSUNTO PER TITOLI			
TITOLO I.			
ENTRATA ORDINARIA			
CATEGORIA PRIMA. — <i>Entrate effettive.</i>			
	Redditi patrimoniali dello Stato		67,318,938.66
Contributi	{	Imposte dirette	451,991,700 »
		Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	245,000,000 »
		Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	34,200,000 »
		Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	1,000,000 »
		Tasse di consumo.	512,665,259 »
		Privative	443,550,000 »
	Proventi di servizi pubblici.		156,981,900 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese		149,521,833.38
	Entrate diverse		28,118,750 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria		<hr/> 2,090,348,381.04 <hr/>

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.

Rimborsi e concorsi nelle spese	5,827,398.24
Entrate diverse	5,381,110 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria . .	11,208,508.24

CATEGORIA SECONDA. — Costruzione di strade ferrate 36,300,000 »

CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.

Vendita di beni ed affrancamenti di canoni	2,518,840 »
Accensione di debiti	145,000,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	13,347,968.57
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	500,000 »
Partite che si compensano nella spesa	19,029,319.50
Prelevamenti sull'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio 1905-906	3,706,000 »
Ricuperi diversi	1,957,083.64
Totale della categoria terza	186,059,211.71

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria 233,567,719.96

Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria). . . 2,323,916,100.99

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro 54,618,048.86

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive	{ Parte ordinaria	2,090,348,381.04
	{ Parte straordinaria	11,208,508.24
		<hr/> 2,101,556,889.28
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .		36,300,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .		186,059,211.71
		<hr/>
Totale dell'entrata reale		2,323,916,100.99
		<hr/>
Categoria IV. — Partite di giro		54,618,048.86
		<hr/>
Totale generale		2,378,534,149.85
		<hr/>

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*

G. MARCORA

RIEPILOGO

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME					Partite di giro 10	TOTALE generale (Colonne 9 e 10) 11
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		
ENTRATA	2,090,348,381.04 (a)	11,208,508.24	36,300,000 »	186,059,211.71	233,567,719.95	2,101,556,889.28	36,300,000 »	186,059,211.71	2,323,916,100.99	54,618,048.86	2,378,534,149.85
SPESA :											
Ministero del tesoro	(b) 718,901,483.50	12,224,172.40	»	194,102,950.24	206,327,122.64	731,125,655.90	»	194,102,950.24	925,228,606.14	589,267 »	925,817,873.14
Id. delle finanze	267,226,344 »	6,718,724 »	»	1,104,000 »	7,822,724 »	273,945,068 »	»	1,104,000 »	275,049,068 »	33,124,571 »	308,173,639 »
Id. di grazia, giustizia e culti	52,344,175 »	416,787 »	»	»	416,787 »	52,760,962 »	»	»	52,760,962 »	236,071.15	52,997,033.15
Id. degli affari esteri	19,677,239 »	70,000 »	»	»	70,000 »	19,747,239 »	»	»	19,747,239 »	212,752 »	19,959,991 »
Id. dell'istruzione pubblica	85,710,199.97	4,402,908.41	»	»	4,402,908.41	90,113,108.38	»	»	90,113,108.38	1,547,771.45	91,660,879.83
Id. dell'interno	108,593,054 »	3,405,080 »	»	»	3,405,080 »	111,998,134 »	»	»	111,998,134 »	1,653,035 »	113,651,169 »
Id. dei lavori pubblici	33,077,700 »	67,525,300 »	43,330,000 »	»	110,855,300 »	105,603,000 »	43,330,000 »	»	148,933,000 »	6,490,668.53	155,423,668.53
Id. delle poste e dei telegrafi	121,645,326 »	9,738,856 »	»	93,564 »	9,832,420 »	131,384,182 »	»	93,564 »	131,477,746 »	665,144.97	132,142,890.97
Id. della guerra	280,255,500 »	21,233,500 »	»	»	21,233,500 »	301,489,000 »	»	»	301,489,000 »	7,237,157.96	308,726,157.96
Id. della marina	152,113,941.32	11,314,000 »	»	3,500,000 »	14,814,000 »	163,427,941.32	»	3,500,000 »	166,927,941.32	2,708,089.80	169,636,031.12
Id. di agricoltura, industria e commercio	21,383,315 »	4,639,168 »	»	»	4,639,168 »	26,022,483 »	»	»	26,022,483 »	153,520 »	26,176,003 »
	1,865,928,277.79	141,688,495.81	43,330,000 »	198,800,514.24	383,819,010.05	2,007,616,773.60	43,330,000 »	198,800,514.24	2,249,747,287.84	54,618,048.86	2,304,365,336.70
Avanzo	+ 224,420,103.25	»	»	»	»	+ 93,940,115.68	»	»	+ 74,138,813.15	»	+ 74,168,813.15
Disavanzo	»	- 130,479,987.57	- 7,030,000 »	- 12,741,302.53	- 150,251,290.10	»	- 7,030,000 »	- 12,741,302.53	»	»	»

(a) Compresa lire 20,099,000 — }
 (b) Compresa lire 14,905,444.03 } inscritte con decreto ministeriale in esecuzione dell'art. 8 della legge 19 luglio 1909, n. 507.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti: —

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ad a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1910 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, articolo 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed art. 1°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme

in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	2,101,556,889.28
Spesa	»	2,007,616,773.60
Avanzo effettivo	L. +	93,940,115.68

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	36,300,000	»
Spesa	»	43,330,000	»
Eccedenza passiva L. —		7,030,000	»

Movimento di capitali.

Entrata	L.	186,059,211.71
Spesa	»	198,800,514.24
Eccedenza passiva L. —		12,741,302.53

Partite di giro.

Entrata	L.	54,618,048.86
Spesa	»	54,618,048.86
		»

Riassunto generale.

Entrata	L.	2,378,534,149.85
Spesa	»	2,304,365,336.70
Differenza attiva . L. +		74,168,813.15

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il seguito dell'ordine del giorno è rinviato alla seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 15.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, e gli assistenti del Genio militare (N. 195);

Eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento (N. 196);

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città (N. 197);

Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione) N. 198).

ALLE ORE 16. — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 182).

II. Interpellanza del senatore De Seta Enrico al ministro dei lavori pubblici circa il modo

come funziona il servizio ferroviario nelle linee calabresi; e più specialmente sulle cause che determinarono lo scontro di una locomotiva, che manovrava, con un treno diretto nella stazione di Catanzaro-Sala, la mattina del 9 corrente mese.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali della città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari (N. 168);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa (N. 169);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Capramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) (N. 173);

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2-B).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 19 marzo 1910 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.